

**DELIBERAZIONE 24 OTTOBRE 2023**

**487/2023/R/RIF**

**VALORIZZAZIONE DEI PARAMETRI ALLA BASE DEL CALCOLO DEI COSTI D'USO DEL CAPITALE, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 389/2023/R/RIF, DI AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1269<sup>a</sup> riunione del 24 ottobre 2023

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-*bis*;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 3, comma 5-quinquies (di seguito: decreto-legge 228/21);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: decreto legislativo 201/22);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 138/2021/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM, recante “Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027: criteri per la determinazione e l’aggiornamento” (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM” (di

- seguito: deliberazione 68/2022/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
  - la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
  - il comunicato dell’Autorità 10 ottobre 2023, recante “Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025” ai fini della predisposizione tariffaria prevista all’art. 1 della deliberazione 389/2023/R/RIF.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono

attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
  - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
  - “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g);
  - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio 3 integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
  - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
  - restano ferme “le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità” (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di “Tariffe” (articolo 26), che siano altresì fatte salve “le disposizioni contenute nelle norme di settore” e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi “in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia”;
  - “le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi”, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1).

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:
  - al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
  - al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”,* la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
  - al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- l'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa*

*corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021);
- con la deliberazione 138/2021/R/RIF l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- nei documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali e finali per la definizione del nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025;
- con la deliberazione 363/2021/R/RIF, predisposta anche sulla base dell’impostazione illustrata nei sopra richiamati documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), rinviando ad un successivo provvedimento la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale;
- con la deliberazione 459/2021/R/RIF, l’Autorità ha determinato il vettore che esprime il valore del deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2022, ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l’anno 2022, atteso che il MTR-2 ha previsto che i deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2023, 2024 e 2025 si assumessero, in sede di prima approvazione, pari a 1 e, in sede di aggiornamento, fossero determinati secondo quanto previsto da successivi provvedimenti dell’Autorità (comma 13.9 del MTR-2);
- con la deliberazione 68/2022/R/RIF l’Autorità ha determinato il tasso di remunerazione per le attività di trattamento, nonché i valori aggiornati del citato parametro per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- con la deliberazione 389/2023/R/RIF, l’Autorità ha disciplinato la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2 prevedendo, con riferimento ai parametri di cui al MTR-2 di interesse in questa sede:
  - la fissazione, relativamente al deflatore degli investimenti fissi lordi, del valore  $dfl_{2022}^{2023} = 1,034$ ;
  - la conferma dei parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito  $WACC_a - \beta_{asset}$  e livello di

*gearing* – indicati nella deliberazione 68/2022/R/RIF, nonché la conferma della differenziazione tra i tassi di remunerazione applicabili al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quelli applicabili alle attività di trattamento;

- con la medesima deliberazione 389/2023/R/RIF, l’Autorità ha tra l’altro:
  - rinviato a successivi provvedimenti attuativi l’aggiornamento dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, nonché delle modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite, fermi restando i valori dei parametri specifici del settore dei rifiuti,  $\beta_{asset}$  e livello di *gearing*, individuati dalla deliberazione 68/2022/R/RIF per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito;
  - in particolare, rinviato ad un successivo provvedimento la determinazione del vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2024 da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni, con la precisazione che il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2025 debba assumersi con un valore pari a 1 (comma 13.9bis del MTR-2 come modificato dalla deliberazione in parola).

**RITENUTO CHE:**

- ai fini dell’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie sia necessario procedere – secondo quanto previsto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF – alla determinazione di taluni valori monetari e finanziari, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi d’uso del capitale, individuando:
  - il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2024, da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni;
  - il tasso di remunerazione del capitale investito netto valorizzandolo – in sede di prima applicazione ed al fine di permettere l’adozione delle determinazioni tariffarie secondo le scadenze stabilite – in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, salvo eventuali successivi aggiornamenti che tengano conto delle determinazioni in merito all’attivazione del meccanismo di *trigger* di cui all’articolo 8 del TIWACC (recato dall’Allegato A alla deliberazione 614/2021/R/COM);
  - conseguentemente i valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto  $WACC_{RID,\alpha}$ , e del parametro  $Kd_a^{real}$ , per la remunerazione ( $R_{LIC,\alpha}$ ) delle immobilizzazioni in corso,  $LIC_\alpha$ , anche essi in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 68/2022/R/RIF e salvo eventuali successivi aggiornamenti

**DELIBERA**

1. di prevedere l’applicazione – ai fini dell’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, secondo quanto previsto al comma 13.9bis del MTR-2 – del vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con

base 1 nel 2024, di cui alla seguente tabella:

<b>Anno</b>	<b>Deflatore per tariffe 2024</b>	<b>Anno</b>	<b>Deflatore per tariffe 2024</b>
<b>1977</b>	7,869	<b>2001</b>	1,443
<b>1978</b>	6,949	<b>2002</b>	1,403
<b>1979</b>	6,042	<b>2003</b>	1,381
<b>1980</b>	4,876	<b>2004</b>	1,344
<b>1981</b>	3,988	<b>2005</b>	1,306
<b>1982</b>	3,466	<b>2006</b>	1,270
<b>1983</b>	3,107	<b>2007</b>	1,235
<b>1984</b>	2,846	<b>2008</b>	1,197
<b>1985</b>	2,610	<b>2009</b>	1,188
<b>1986</b>	2,513	<b>2010</b>	1,188
<b>1987</b>	2,408	<b>2011</b>	1,170
<b>1988</b>	2,282	<b>2012</b>	1,132
<b>1989</b>	2,164	<b>2013</b>	1,102
<b>1990</b>	2,029	<b>2014</b>	1,089
<b>1991</b>	1,918	<b>2015</b>	1,090
<b>1992</b>	1,844	<b>2016</b>	1,085
<b>1993</b>	1,776	<b>2017</b>	1,082
<b>1994</b>	1,718	<b>2018</b>	1,084
<b>1995</b>	1,652	<b>2019</b>	1,080
<b>1996</b>	1,605	<b>2020</b>	1,073
<b>1997</b>	1,562	<b>2021</b>	1,067
<b>1998</b>	1,534	<b>2022</b>	1,063
<b>1999</b>	1,516	<b>2023</b>	1,028
<b>2000</b>	1,473	<b>2024</b>	1,000

2. ai fini dell'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, di confermare – in sede di prima applicazione e al fine di permettere l'adozione delle determinazioni tariffarie secondo le scadenze stabilite – i valori dei parametri alla base della determinazione del tasso di remunerazione per le attività di trattamento e per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani individuati dagli articoli 1 e 2 dalla deliberazione 68/2022/R/RIF. Sono fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti che tengano conto delle determinazioni in merito all'attivazione del meccanismo di *trigger* di cui all'articolo 8 del

- TIWACC (recato dall'Allegato A alla deliberazione 614/2021/R/COM);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 ottobre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*